DISPOSIZIONI PER IL RIASSETTO NORMATIVO IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE REGOLATA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE

Art. 21

Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica

Versione in vigore dal 25 giugno 2020, non più in vigore dal 21 maggio 2022 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore
Estremi	Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
Capo	II — Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2006

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-286-2005/art-21-luogo-di-svolgimento-della-qualificazione-iniziale-e-della-formazione/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it